CONVENZIONE COMUNALE	
FINALIZZATA ALLA STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA'	
CONNESSE CON L'ARRIVO DEI MIGRANTI, NONCHÉ DI ALTRE	
ATTIVITÀ O ATTREZZATURE NECESSARIE AL SERVIZIO DI	
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	
L'anno duemilaventitré (2023), nel giorno risultante dalla apposizione della	
sottoscrizione digitale, con la presente scrittura privata, in modalità	
elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,	
FRA	
Il Comune di Livorno (nel seguito Comune) – codice fiscale 00104330493 -	
con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1 legalmente	
rappresentato da Omissis, nato a Omissis il Omissis, e domiciliato presso la	
sede dell'Ente, il quale interviene, ai sensi dell'articolo 107, del D. Lgs. n.	
267/2000 e dell'articolo 49 dello Statuto, nella sua qualità di Dirigente del	
Settore Protezione Civile e Demanio, a cui è stato conferito detto incarico,	
con Ordinanza sindacale n. 278 del 30/09/2021, e successive conferme di cui,	
in ultimo, l'Ordinanza Sindacale n. 522 del 29/12/2022, autorizzato ad	
impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il	
cui schema è stato approvato con Determinazione n. xxxx del xx/xx/xxxx.	
E	
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI	
LIVORNO - codice fiscale 00100460492, iscritta nell'Elenco Regionale della	
Toscana del Volontariato di Protezione Civile con n° 219/01 con Dec. Dir.le	
3170/2017 (rilevato dall'Elenco Cesvot della Regione Toscana) ai sensi della	
L. R. n° 67/2003 con sede Legale in Livorno, Viale Boccaccio n. 39 e sede	

Operativa in via G. Verdi n. 63, rappresentata dal Governatore <i>Omissis</i> , nato	
a omissis il omissis e domiciliato per la carica ove sopra (in seguito	
semplicemente "l'associazione");	
VISTI E RICHIAMATI	
- l'articolo n. 118, della Costituzione della Repubblica italiana;	
- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i., "Codice della Protezione	
Civile", in particolare gli artt. 2, comma 6, 3, comma 3, 4, commi 1 e 2, 12,	
comma 2, 13, comma 1;	
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., "Codice del Terzo	
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno	
2016, n. 106", in particolare gli artt. 55 e 56;	
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del	
31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra	
pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 –	
57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;	
- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, "Norme di sostegno e	
promozione degli enti del Terzo settore toscano" e s.m.i. e richiamati, in	
particolare, gli artt. 3, 11, 13 e 15;	
- il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., "Testo unico delle	
leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 3, comma 5,	
ultimo disposto;	
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di	
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti	
amministrativi" ed in particolare gli articoli 1, comma 1 bis, 11 e 12;	
- il Codice Civile, in specie le disposizioni in materia di obbligazioni e	
1	i

contratti (artt. 1173 e ss.);	
- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020 e s.m.i., "Sistema	
regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività", con	
particolare riferimento all'art. 10;	
- il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, "Regolamento di attuazione, di	
cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67	
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della	
relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema	
regionale della protezione civile in emergenza"" e s.m.i., che, sulla base di	
quanto disposto all'art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45	
del 25/06/2020, continua a trovare applicazione – nelle parti ancora in vigore	
– fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge	
Regionale;	
- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, "Regolamento sulle	
organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in	
attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67	
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della	
relativa attività)" e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera	
d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare	
applicazione – nelle parti ancora in vigore – fino all'approvazione dei	
provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;	
- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012,	
 avente ad oggetto "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione	
civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la	
Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13	
1	

aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre	
misure contenute nel medesimo decreto" ed i relativi allegati, con riferimento	
alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;	
- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con Delibera di	_
Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/2021, nonché aggiornato con Delibera	
di Giunta Comunale n. 846 del 30/12/2022 avente ad oggetto	
"Aggiornamento Relazione Generale del Piano di Protezione Civile	
Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128/2021";	_
- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con	
Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;	
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del	
terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161	
del 06/07/2017;	
- la delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 14/08/2023 con la quale è	
stata approvata l'assegnazione delle risorse necessarie per finanziare le	
attività della presente convenzione.	
PREMESSO	
- che i Comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale,	
possono avvalersi dell'operato di cittadini – sia singoli che associati – per lo	
svolgimento di attività di interesse generale;	
- che il Comune di Livorno, in ottemperanza al proprio Statuto, riconosce il	
valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di	
partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce l'attività delle libere	
forme associative e di volontariato nel rispetto reciproco di autonomia;	
- che il Sistema di Protezione Civile, per poter operare al meglio, richiede il	

più ampio coinvolgimento del volontariato di protezione civile, ed in particolare, la massima valorizzazione delle sue risorse; - che il Comune, al fine di avere una visione unitaria delle esigenze ed	
- che il Comune, al fine di avere una visione unitaria delle esigenze ed	
iniziative presenti sul territorio e per utilizzare al meglio le risorse	
finanziarie, intende assicurare le attività di protezione civile di propria	
competenza anche attraverso le associazioni di volontariato di protezione	
civile (nel seguito, semplicemente "associazioni");	
- che fra il Comune di Livorno ed alcune associazioni – individuate con	
procedura ad evidenza pubblica formalizzata da un "Avviso pubblico	
finalizzato alla individuazione delle associazioni di volontariato organizzato	
di protezione civile da inserire tra le componenti del Servizio di protezione	
civile comunale, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il	
comune di Livorno" (di seguito, semplicemente, "avviso pubblico") di cui	
alle determinazioni dirigenziali n. 3821 del 15/06/2022, n. 3891 del	
16/06/2022 e n. 4346 del 05/07/2022 – è stata stipulata, con durata triennale,	
una convenzione (nel seguito "convenzione originaria"), il cui schema è stato	
approvato con provvedimento n. 5160 del 17/08/2022, per l'inserimento fra	
le componenti del Servizio di Protezione civile comunale delle suddette	
associazioni, in base ad una graduatoria approvata con le determinazioni	
dirigenziali nn. 4783 e 4792 del 26/07/2022;	
- che all'art. 4 della suddetta convenzione originaria sono definite (ed	
indicativamente elencate, senza valore tassativo) le attività che le	
associazioni garantiscono e per le quali si impegnano ad assicurare il	
supporto e la collaborazione secondo quanto proposto nel progetto presentato	
nell'ambito del sopra citato avviso pubblico, nonché secondo quanto previsto	

nell'avviso stesso;	
- che è stato sottoscritto, fra il Comune di Livorno e le associazioni firmatarie	
della convenzione originaria, un atto aggiuntivo alla convenzione stessa, il	
cui schema è stato approvato con provvedimento n. 4664 del 21/06/2023, con	
il quale si modifica, fra gli altri, l'articolo 10 della convenzione originaria	
- che all'art. 10 della convenzione originaria, così come modificato con il	
sopra citato atto aggiuntivo, si prevede espressamente che "Il Comune, al	
verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, al fine di integrare le	
risorse finanziarie già impegnate, potrà adottare specifici provvedimenti per	
lo svolgimento delle medesime attività previste dalla presente convenzione."	
- che durante i primi 18 mesi di validità della convezione si sono	
effettivamente verificate circostanze impreviste ed imprevedibili – a titolo	
esemplificativo, ma non esaustivo, lo stato di emergenza in atto, relativo	
all'arrivo dei migranti sul territorio nazionale – che hanno determinato, e	
tuttora determinano, un sempre maggior coinvolgimento di tutte le	
componenti del Servizio di protezione civile comunale, al fine di porre in	
essere le conseguenti attività collegate a quelle previste dall'art. 4 della	
convenzione originaria;	
- che, in vista di uno sbarco di migranti, si è tenuta il giorno 20/06/2023,	
presso la Prefettura di Livorno, una riunione organizzativa durante la quale il	
Prefetto ha incaricato il Servizio di Protezione civile comunale di provvedere	
anche al vettovagliamento dei migranti previsti in arrivo al porto di Livorno;	
- che, non rientrando la suddetta attività di vettovagliamento nelle attività	
indicate nell'art. 4 della convenzione in oggetto, si rende necessario, a mente	
del richiamato art. 10 della convenzione, adottare specifici provvedimenti al	

fine di integrare la riserse finanziaria già impegnata consentando in tel mode	
fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, consentendo in tal modo	
di fare fronte a tutte le necessità di soccorso alla popolazione colpita da	
eventi emergenziali ex art. 2, comma 6, del succitato "Codice della	
Protezione civile";	
- che queste premesse costituiscono parte integrante della presente	
convenzione.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – OGGETTO	
Le parti, come sopra costituite, convengono che, in occasione di ogni evento	
che coinvolge i migranti e/o il Servizio di protezione civile comunale,	
l'associazione, con organizzazione e mezzi propri, supporti il suddetto	
Servizio durante tutte le fasi operative con ogni attività, garantendo anche la	
disponibilità di attrezzature che dovessero rendersi necessarie al Servizio	
stesso.	
Il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute dall'associazione,	
legate allo svolgimento delle suddette attività e/o alla disponibilità delle	
suddette attrezzature, secondo le modalità più avanti specificate e nel limite	
massimo delle risorse finanziarie di cui al successivo art. 8.	
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE	
Per l'associazione resta designato il Responsabile Operativo già indicato	
nell'ambio della convenzione originaria, e restano validi, come già indicati	
nell'ambito di detta convenzione, sia l'indirizzo di posta elettronica che il	
numero di telefono di riferimento, nonché l'eventuale numero telefonico di	
reperibilità specifico.	
L'associazione assicura, per lo svolgimento delle attività oggetto della	
_	

presente convenzione, la disponibilità di organico, mezzi e attrezzature di	
proprietà, intestati all'associazione o in comodato d'uso alla stessa, a suo	
tempo già proposti nel progetto presentato nell'ambito dell'avviso pubblico,	
ed il mantenimento delle stesse in condizioni di perfetta efficienza e	
funzionalità.	
ART. 3 – RESPONSABILITÀ	
Il soggetto opportunamente individuato nell'ambito dell'organizzazione	
dell'associazione è "datore di lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81	
del 9 aprile 2008.	
Si dà atto tra le parti che, per effetto della presente convenzione, non si	
costituisce alcun rapporto di lavoro tra i membri dell'associazione ed il	
Comune, neanche a titolo precario od a tempo determinato.	
L'associazione solleva il Comune da qualsiasi responsabilità, civile e penale,	
e garantisce che l'individuazione dei volontari e volontarie che partecipano	
alle attività previste dalla presente convenzione avviene secondo i seguenti	
requisiti:	
- maggiore età;	
- abilitazione alla guida, qualora necessaria (patente di guida correlata al tipo	
di mezzo eventualmente condotto);	
- idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste dalla presente	
convenzione;	
- adeguate preparazione e consapevolezza circa le attività oggetto della	
presente convenzione;	
- dotazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di mezzi ed	
attrezzature conformi alle rispettive normative in vigore;	
8	

- copertura assicurativa contro i danni patiti dal personale impiegato per le	
attività oggetto della presente convenzione, nonché di responsabilità civile	
verso terzi per danni conseguenti all'espletamento delle attività medesime.	
In caso di infortuni al personale o danni a terzi durante l'espletamento delle	
attività, l'associazione risponde direttamente, manlevando espressamente il	
Comune da qualsiasi responsabilità.	
In caso di danni ai mezzi operativi dell'associazione, che non fossero	
eventualmente rimborsati da coperture assicurative a qualsiasi titolo operanti,	
occorsi durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione,	
vale quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione originaria, rubricato	
"Rimborso danni ed eventuale utilizzo dell'importo a tal fine accantonato", e	
verrà utilizzato, nei limiti della disponibilità, il fondo specifico già previsto in	
Convenzione originaria.	
Nello svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei	
rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, comprese le attività	
oggetto della presente convenzione, l'associazione garantisce che i propri	
volontari e volontarie operino secondo quanto stabilito dal Piano di	
protezione civile comunale e dagli strumenti di programmazione e	
pianificazione ad esso sovraordinati.	
ART. 4 – ATTIVITA' ED ATTREZZATURE	
In occasione di ogni evento che coinvolge i migranti e/o il Servizio di	
protezione civile comunale, l'associazione porrà in essere le attività, e	
metterà a disposizione le attrezzature, necessarie e funzionali a fare fronte	
alle esigenze connesse all'evento stesso, secondo quanto specificato dai	
successivi articoli 5 e 6.	

ART. 5 – ATTIVITÀ DI VETTOVAGLIAMENTO

ARI. 3 – ATTIVITA DI VETTOVAGLIAMENTO	
In occasione di ogni evento che coinvolge i migranti, l'associazione attiverà	
il vettovagliamento in loro favore, secondo le specifiche che seguono.	
1 – Generalità – L'attività di vettovagliamento consiste nel tempestivo	
reperimento, trasporto, conservazione, e successiva messa a disposizione in	
favore dei migranti, entro 3 ore dalla richiesta da parte del Comune, di razioni	
composte da generi alimentari e bevande, in perfette condizioni igieniche e di	
conservazione, per contribuire a soddisfare i bisogni primari di alimentazione	
e nutrizione delle suddette persone.	
Nella composizione delle razioni, ove possibile, si deve tenere conto anche:	
• della possibile osservanza, da parte di alcune di queste persone, di	
precetti religiosi che vietano il consumo di determinati tipi di	
alimenti;	
di eventuali necessità alimentari particolari collegate a stati di salute	
già noti al momento dell'arrivo (quali, a titolo meramente	
esemplificativo, celiachia, diabete ed intolleranze alimentari gravi).	
Per quanto sopra, nella composizione delle razioni alimentari che	
costituiscono il vettovagliamento, non sono previsti i salumi, la carne suina,	
le preparazioni a base di frutti di mare. È prevista la disponibilità, qualora	
reperibili facilmente in zona, di porzioni di alimenti privi di glutine e/o di	
lattosio, senza zuccheri aggiunti e/o privi di carni "rosse" e derivati.	
Gli alimenti che compongono le razioni devono essere reperiti in commercio	
– presso imprese in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e	
sanitarie previste dalle vigenti norme per la vendita e/o somministrazione e/o	
preparazione di alimenti – e preferibilmente devono essere messi a	

disposizione dei beneficianti nella loro confezione originale integra. Qualora
ciò non fosse possibile, devono essere comunque manipolati solo da addetti
muniti di adeguati DPI. In ogni caso, le Parti concordano che l'associazione
seguirà le procedure del protocollo HACCP al fine di minimizzare il rischio
collegato alla manipolazione di alimenti. Non rientra nella definizione di
vettovagliamento (ed è pertanto vietata) la somministrazione ai migranti di
preparazioni alimentari "casalinghe", o comunque provenienti da fonti
diverse dagli esercenti autorizzati ai sensi delle vigenti norme.
2 - Tipologia e composizione delle razioni - Le parti convengono che le
razioni da fornire alle persone in arrivo sono suddivise nelle seguenti
tipologie di composizione:
(a) Razione "di conforto" (indicativamente 435 kcal, 1.820 kJ, 10 g
proteine), composta da:
1. due porzioni di snack salato (tipo crackers integrali) da 30 g
ciascuna
2. uno snack dolce (tipo plum cake) da 30 g
3. un frutto (mela 150 g o altro)
4. una bottiglietta di acqua naturale da 500ml
5. tovagliolo di carta
(b) Razione da prima colazione (indicativamente 130 kcal, 550 kJ, 2 g
proteine), composta da:
1. snack dolce (tipo crostatina industriale con marmellata) da 30g
2. bevanda calda (thè) da 200 ml
3. cucchiaio di plastica
4. 2 bustine di zucchero

5. tovagliolo di carta	
(c) Razione da pasto principale (pranzo/cena) (indicativamente 730 kcal,	
3.050 kJ, 60 g proteine) composta da:	
1. piatto unico con 80 g di riso tipo basmati lessato (pesato a crudo)	
insieme a 200 g di verdure miste cotte in padella (ad esempio	
peperoni, melanzane, carote, zucchine) e 150 g di petto di pollo	
cotto in padella	
2. porzione di dolce (tipo crostatina o biscotti wafer) da almeno 30g	
3. bottiglietta di acqua naturale da 500ml	
4. posate monouso	
5. tovagliolo di carta	
(d) Razione per lattanti o bambini fino a 18 mesi, composta da:	
1. monodose di latte in polvere "per lattanti" oppure "di	
proseguimento"	
2. bottiglietta di acqua naturale da 500ml	
3. porzione di omogenizzato	
4. biberon in materiale plastico completo di tettarella.	
ART. 6 – ATTIVITÀ CORRELATE	
In occasione di eventi che coinvolgono i migranti e/o il Servizio di protezione	
civile comunale, l'associazione supporterà il suddetto Servizio durante tutte	
le fasi operative, provvedendo anche a svolgere eventuali altre attività che si	
rendessero opportune per tale necessità, comprese quelle previste dal	
precedente art. 5, e mettendo – eventualmente in via continuativa – a	
disposizione del Servizio di Protezione civile del Comune eventuali	
attrezzature e beni di proprietà necessari alle attività istituzionali di	
12	

Protezione civile.	
ART. 7 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE	
La presente convenzione resterà in vigore fino al 31/12/2024, salvo eventuali	
proroghe della convenzione originaria.	
ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE	
Le risorse complessive, a valere sul bilancio comunale, per finanziare quanto	
previsto dalla presente convenzione, trovano copertura come nel seguito	
specificato:	
• quanto ad € 10.000,00, imputandola al Cap. 9324 "Trasferimento	
Protez. Civile" del PEG 2023/2025, annualità 2023, Codice Piano	
 Finanziario 1.04.04.01.001, Impegno n;	
• quanto ad € 5.000,00, imputandola al Cap. 9324 "Trasferimento	
Protez. Civile" del PEG 2023/2025, annualità 2024, Codice Piano	
Finanziario 1.04.04.01.001, Impegno n;	
La somma complessiva di € 15.000,00 verrà impiegata unicamente per il	
rimborso delle spese documentate sostenute direttamente dall'associazione	
per lo svolgimento delle attività e/o per la messa a disposizione di	
attrezzature di cui alla presente convenzione, e l'eventuale residuo di fine	
annualità potrà essere utilizzato, a seguito di provvedimento aggiuntivo di	
impegno di spesa, per incrementare il budget assegnato a ciascuna	
associazione nell'ambito della Convenzione originaria, da redistribuire alle	
stesse proporzionalmente ai punteggi ottenuti dai progetti presentati, per il	
rimborso delle spese effettivamente sostenute.	
Per l'anno 2024, a seguito di eventuali modifiche incrementative che	
potranno intervenire sullo specifico stanziamento di bilancio, il budget	
13	

assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione	
potrà essere incrementato, sulla base di specifici atti adottati dal responsabile	
del procedimento, senza necessità di procedere alla sottoscrizione di atti	
integrativi.	
ART. 9 – RIMBORSO SPESE	
Il Comune, per lo svolgimento delle attività e/o per la messa a disposizione	
delle attrezzature di cui agli artt. 4, 5 e 6 e per il periodo di validità della	
presente convenzione, si impegna a corrispondere all'associazione, quale	
rimborso spese, un importo pari alla somma delle spese vive documentate per	
ciascuna attività e/o ciascuna attrezzatura.	
Le spese ammesse al rimborso sono quelle sostenute direttamente, e	
documentate, dall'associazione per l'acquisto delle razioni e, se ricorre la	
circostanza, per la loro lavorazione e confezionamento, nonché per le altre	
attività eventuali e per la messa a disposizione delle attrezzature di cui all'art.	
6.	
Le parti concordano che eventuali richieste di rimborso per le spese vive	
sostenute dall'associazione e legate all'impiego di mezzi ed attrezzature	
durante lo svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo, ma non	
esaustivo, le spese di carburante, i pedaggi autostradali, i costi chilometrici	
degli automezzi, le spese per i parcheggi a pagamento, etc) rientrano nei	
rimborsi spese già previsti dalla Convenzione originaria, alla quale si rinvia	
per i dettagli.	
Le parti concordano, altresì, che le spese per i volontari e le volontarie che	
prendono parte alle attività rientrano nelle somme annuali disponibili già	
previste per questa tipologia di spesa nella Convenzione originaria, alla quale	
14	

si rinvia per i dettagli.	
L'associazione, con la firma del presente Atto, accetta di non riassegnare le	
somme ricevute, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo, ai propri	
membri.	
Il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali	
altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura	
delle medesime spese.	
ART. 10 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI	
La rendicontazione delle spese dovrà, in via ordinaria, essere presentata al	
raggiungimento di un tetto di spesa pari ad € 2.500,00 - salvo casi particolari	
rappresentati dall'associazione stessa - mediante invio delle fatture	
giustificative delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle	
attività e/o per la messa a disposizione delle attrezzature previste dalla	
presente convenzione.	
Le spese di cui trattasi verranno rimborsate comunque nel limite massimo	
delle risorse disponibili come individuate all'art. 8.	
L'Ufficio Protezione Civile effettuerà, sulla documentazione presentata, le	
necessarie verifiche ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.	
Successivamente, la Ragioneria comunale provvederà alla emissione dei	
mandati di pagamento, nei tempi dalla stessa stabiliti.	
I versamenti delle somme verranno effettuati mediante bonifici bancari sui	
 conti correnti che saranno indicati dall'associazione.	
ART. 11 – SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO	
Qualora il Comune verifichi eventuali inadempienze – da parte	
15	

dell'associazione – rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione,	
procederà con l'avvio della procedura di contestazione, tramite messaggio di	
posta elettronica ordinaria. Nell'ambito di tale procedura, l'associazione	
potrà comunicare le proprie deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di	
invio della contestazione stessa.	
Trascorso tale termine senza ottenere risposta, oppure qualora le osservazioni	
formulate dall'associazione risultino insufficienti o inaccettabili, il Comune,	
secondo la gravità di quanto accertato, potrà:	
- segnalare alla Regione Toscana ed al Dipartimento della Protezione Civile	
l'inadempienza verificata;	
- disporre la sospensione dell'operatività dalla presente convenzione nei	
confronti dell'associazione fino al momento in cui siano ripristinate le	
condizioni previste dalla presente convenzione, fermo restando che il	
rimborso spese sarà determinato in funzione delle attività effettivamente	
svolte e/o delle attrezzature effettivamente messe a disposizione;	
- disporre l'esclusione dell'associazione dalla convenzione qualora questa	
non sia più in grado di rispettare, con continuità, le norme del presente	
accordo;	
In caso di sospensione, oppure di esclusione, dell'associazione dalla	
convenzione, il Comune di Livorno procederà al rimborso delle spese	
sostenute dall'associazione fino a tale data;	
Nel caso in cui la Regione Toscana o il Dipartimento della Protezione Civile	
dispongano l'esclusione o la decadenza dell'associazione dai rispettivi	
elenchi del Volontariato di Protezione Civile, il Comune, una volta venuto a	
conoscenza di ciò, potrà dichiarare l'associazione decaduta dalla presente	
i de la companya de	

convenzione.	
ART. 12 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	
Le parti convengono, di comune accordo, che la presente convenzione è	
registrabile in caso d'uso, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi	
dell'articolo 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. "Codice del terzo	
settore".	
ART. 13 – SPESE	
Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna	
esclusa né eccettuata, sono a carico dell'associazione, la quale, con la firma	
del presente atto, accetta di sostenerle.	
ART. 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO	
Ai fini del presente atto, l'associazione elegge speciale domicilio in Livorno	
presso la Casa Comunale.	
ART. 15 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione,	
ove il Comune sia attore o convenuto, è competente il Foro di Livorno, con	
espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
ART. 16 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI	
PERSONALI	
Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi	
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei	
dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito	
delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà	
trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento	
saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità,	
17	

correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto	
dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia	
mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure	
tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza	
adeguato.	
Tipologie di dati personali trattati	
Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta	
necessarie allo svolgimento delle attività o comunque al perseguimento della	
specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di	
settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e	
informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di	
sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.	
Finalità del trattamento	
Le attività di trattamento saranno finalizzate a:	
erogare i servizi richiesti dagli interessati;	
• svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;	
• eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;	
• verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito	
dei procedimenti;	
• contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte	
Base giuridica	
Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse	
 pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune,	
all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché	
all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di	
10	

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e)	
del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per	
motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei	
casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003	
(Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è	
attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi	
stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.	
Conferimento	
Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità	
di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere,	
come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli	
interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati	
dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità	
di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.	
Tempi di conservazione	
I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente	
necessario all'istruzione dello specifico procedimento, allo svolgimento delle	
attività e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati,	
saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della	
documentazione amministrativa.	
Destinatari dei dati personali	
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e	
operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere	
trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici	
e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un	
I and the second se	İ

contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali	
Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento	
dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.	
Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di	
Pubblico Servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza	
istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla	
normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati	
nell'ambito delle richieste di acceso ai documenti amministrativi con le	
modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.	
Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo	
Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice	
Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione	
Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le	
modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013	
n. 33.	
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che	
forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta	
elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri	
fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno	
comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative	
funzioni	
Diritti dell'interessato	
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può	
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del	
Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al	

Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione,	
l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in	
tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti	
riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere	
esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione,	
scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo	
privacy@comune.livorno.it.	
Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha	
diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati	
personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.	
Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della	
Protezione dei dati (DPO)	
Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del	
Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail	
urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it.	
Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri	
contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it.	
La sottoscrizione della presente convenzione, attesta l'avvenuta presa visione	
delle modalità relative al trattamento dei dati personali, nel rispetto della	
normativa in materia di trattamento dei dati personali.	
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.	
p. il Comune di Livorno	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
p. l'Associazione VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA	
ı	

MISERICORDIA DI LIVORNO	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
Il sottoscritto Omissis, in qualità di Presidente dell'Associazione	
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI	
LIVORNO, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di	
accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del	
Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 2 – organizzazione; 3 –	
responsabilità; 7 – validità della convenzione; 8 – risorse finanziarie; 9 –	
rimborso spese; 10 – modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione e	
pagamento dei rimborsi; 11 – sospensione, esclusione e recesso; 12 –	
registrazione e imposta di bollo; 13 – spese; 14 – elezione domicilio; 15 –	
foro competente; 16 – informativa relativa al trattamento dei dati personali.	
p. l'Associazione ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	
DI LIVORNO	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente.	

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 91720809ebee2a931bc86c145dfcf2e149cca83556a5ccc6e2b95ff267d02a06

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.7606/2023

Data: 09/10/2023

Oggetto: CONVENZIONE CON LA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO – EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE DI INSERIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE FIRMATA IL 3/11/2022 – PER LA STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ARRIVO DEI MIGRANTI, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ O ATTREZZATURE NECESSARIE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bdd3d3c6ffa744b5_p7m&auth=1

ID: bdd3d3c6ffa744b5